



dott. Gianpiero Fortunato

Consulente giuridico ANCI in materia di Centrali di committenza e Partenariato Pubblico Privato

Funzionario part time al 50% Comune di Salerno

Consip, Mepa e Centrali Uniche di Committenza (CUC). Competenze, obblighi e deroghe.

Fonti normative

- Art. 3, comma 34, del D.lgs n. 163/2006
- Art. 33, comma 3bis, D.lgs n. 163/2006
- Art. 9, comma 3, D.L. n. 66/2014 (spending review 3);
- ANAC - Determinazione n. 3 del 25 febbraio 2015
- ANAC - Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015
- Art. 1 del D.p.c.m. 24.12.2015;
- Art. 1 legge 28.12.2015 n. 208 (legge stabilità);

Obiettivi della norme

contenimento della spesa pubblica

- **Canalizzazione della domanda** di lavori, beni e servizi proveniente da una miriade di comuni, anche di dimensioni estremamente ridotte, verso strutture aggregatrici;
- **Aumento dei volumi** messi a gara e riducendo le spese e i rischi connessi alla gestione delle procedure;
- Accrescimento della **specializzazione**, in capo ai soggetti più qualificati, nella gestione delle procedure.

ART. 33, COMMA 3BIS DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 33. (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza)

- 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori **possono** acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia **procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.** L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. (54)

L'IMPATTO DEL NUOVO ART. 33

Art. 33 comma 3bis: analisi

- Stazione unica appaltante modelli costitutivi ex art. 33, comma 3bis **primo periodo prima parte** (lavori, beni, servizi).
- Soggetti aggregatori modelli costitutivi ex art. 33, comma 3bis **primo periodo seconda parte** (lavori, beni, servizi).
- Mercato elettronico mediante soggetti aggregatori ex art. 33, comma 3bis **secondo periodo** (beni, servizi) .

CENTRALI DI COMMITTENZA

DEFINIZIONE

Definizione ex Art. 3, comma 34, del Codice

Art. 3. (Definizioni)

34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- - **acquista** forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- - **aggiudica** appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
 - a) modello soggetto aggregatore (*centrale d'acquisto*)
 - b) modello SUA (*stazione unica appaltante*)
- *Per chi trova applicazione:*
 - amministrazioni pubbliche in generale
 - comuni non capoluogo di provincia
 - comuni capoluogo di provincia

Definizione di soggetto aggregatore e di Stazione unica appaltante (SUA)

La SUA ha natura di centrale di committenza e rientra nella definizione fornita dal Codice all'art. 3, comma 34;

Il soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di **centrale di committenza**, “qualificata” ed “abilitata” (*successiva iscrizione nell'apposito elenco*) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono.

soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Soggetti aggregatori e centrali di committenza

- Non ogni centrale di committenza può, infatti, legittimamente svolgere **procedure di gara in forma aggregata** per i comuni ma solo quelle individuate nel comma *3-bis*;
- I soggetti aggregatori sono **centrali di committenza “qualificate”** tramite l’iscrizione all’elenco tenuto dall’Autorità;
- I soggetti aggregatori, oltre ad essere centrali uniche di committenza per i comuni non capoluogo di Provincia svolgono anche la funzione di **centrali di acquisto** di beni e servizi per altre amministrazioni;
- i comuni capoluogo di provincia possono costituire o partecipare ad accordi consortili, associazioni, unioni di comuni cui già prendono parte comuni non capoluogo di provincia;

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Convenzioni e consorzi

- l'espressione "accordi consortili" sembra sottendere un tipo di accordi che non si limitano alla figura del consorzio;
- l'ANCI ha puntualizzato che «numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-*bis* del d.lgs. n. 163/2006 costituisca un'espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni;
- l'art. 2, comma 1, lettera b), del DPCM 11 novembre 2014 prevede espressamente che possano presentare istanza per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori le associazioni, unioni e consorzi di enti locali «ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione»;

CENTRALE DI COMMITTENZA COSTITUITA CON “APPOSITO ACCORDO” TRA COMUNI,

Art. 30. Convenzioni DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato **funzioni e servizi** determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
- **4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.**

Ambito territoriale della centralizzazione

- non si ravvisano elementi normativi che **limitino territorialmente** la formazione delle unioni di comuni ovvero degli accordi consortili tra gli stessi, che, naturalmente dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Anac Determinazione n. 3, del 25 febbraio 2015

Non Applicabilità dell'art. 33, comma 3-bis ai seguenti

contratti:

- Art. 17 Contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
- Art. 18 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
- [Art. 19](#) Contratti di servizi esclusi
- [Art. 20](#) Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
- Art. 21 Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B
- Art. 22 Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
- Art. 23 Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus
- [Art. 24](#) Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
- Art. 25 Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
- [Art. 26](#) Contratti di sponsorizzazione

Art. 19. Contratti di servizi esclusi

- a) aventi per oggetto **l'acquisto o la locazione**, quali che siano le relative modalità finanziarie, di **terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni**; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del presente codice;
- b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di **programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive** e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
- c) concernenti i **servizi d'arbitrato e di conciliazione**;
- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di **approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti**, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
- e) concernenti **contratti di lavoro**;
- f) concernenti **servizi di ricerca e sviluppo** diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

Anac Determinazione n. 3, del 25 febbraio 2015

Elenco servizi allegato IIB

- Servizi alberghieri e di ristorazione
- Servizi di trasporto per ferrovia
- Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
- Servizi di collocamento e reperimento di personale
- Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
- Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
- **Servizi legali**
- **Servizi sanitari e sociali**
- **Servizi ricreativi, culturali e sportivi**
- Altri servizi

Anac Determinazione n. 3, del 25 febbraio 2015

Servizi pubblici

Applicabilità dell'art. 33, comma 3 bis, ai servizi strumentali alle attività della stazione appaltante

Non applicabilità dell'art. 33, comma 3 bis ai servizi verso la collettività, tipicamente affidabili con il sistema concessorio (art. 30), in quanto l'articolo prevede espressamente che non si applica il Codice alle concessioni di servizi.

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Affidamenti a società in house

- in presenza di precisi elementi il rapporto tra una società pubblica e l'ente di appartenenza è riconducibile alla delegazione interorganica (Cons. Stato, Ad. plen. 3 marzo 2008, n. 1);
- Precisi elementi che costituiscono il rapporto interorganico:
 - a) possesso del 100% del capitale sociale;
 - b) potere di controllo più penetrante
 - c) svolgimento dell'attività prevalente a favore dell'ente di appartenenza
- Dalle disposizioni e dagli orientamenti giurisprudenziali in materia emerge chiaramente una tendenza ad una sempre maggiore accentuazione **dell'assimilazione delle suddette società all'ente di appartenenza;**

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

- **le società strumentali** o, nei casi consentiti dalla legge, quelle preposte allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli enti locali **devono ritenersi assoggettate agli stessi vincoli di aggregazione dei comuni controllanti;**
- **le società *in house* preposte all'erogazione dei servizi pubblici locali** dovranno essere coinvolte nelle soluzioni aggregative imposte all'ente controllante;

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Ambito oggettivo di applicazione

- le fattispecie rientranti nel perimetro della disposizione si ritiene che possa essere individuato nella riconducibilità dell'acquisto alla nozione di **appalto pubblico di lavori, servizi e forniture**;
- Sono sottratti all'obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice:
 - a) Contratti previsti dall'art. 19
 - b) i servizi di cui all'Allegato IIB
 - c) concessione di servizi (art. 30 del Codice)
- Anche per l'affidamento all'esterno dei servizi di architettura e di ingegneria, i comuni non capoluogo di provincia sono tenuti al rispetto degli obblighi prescritti dall'art. 33, comma 3-*bis* del Codice.
- Resta fermo l'affidamento interno all'amministrazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b);

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Concessioni di lavori pubblici e PPP

- difficoltà applicative per le concessioni di lavori, tenuto conto della specificità delle procedure e della necessità di un raccordo molto stretto con gli altri organi della stazione appaltante;
- A tal fine i comuni dovrebbero valutare la possibilità, e le connesse utilità, di porre in essere strutture specializzate nella gestione di gare per l'affidamento di concessioni e di *project financing*, in possesso in un *know how* adeguato alla gestione di simili procedure;

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Società in house quale modulo operativo

- Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3-*bis*, anche società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni possono ritenersi moduli operativi compatibili con la *ratio* del comma 3-*bis* dell'art. 33;
- Esse possono rappresentare lo strumento attraverso cui si individua l'ufficio dell'unione, dell'associazione o dell'accordo tra più comuni che curi i loro acquisti in modo centralizzato;
- Tale scelta presuppone un'adeguata programmazione degli interventi e degli acquisti, da operarsi in seno allo strumento associativo, coinvolgendo l'eventuale società controllata

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Modalità organizzative

Principi di carattere generale:

- 1. il responsabile del procedimento deve essere **unico** per le diverse fasi dell'affidamento;
- 2. il responsabile del procedimento deve essere un **dipendente** dell'amministrazione;
- 3. la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale deve essere posta in seno ad **una unità organizzativa responsabile** (la cui individuazione è rimessa alla legge, ai regolamenti o in difetto alle amministrazioni pubbliche mediante atti a carattere generale);
- 4. deve sussistere un necessario **collegamento** tra il responsabile del procedimento e l'unità organizzativa responsabile;

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Modelli organizzativi

- **Struttura amministrativa autonoma** (personalità giuridica autonoma):

Consorzi;

Unioni di comuni;

Società pubbliche;

- **Organo comune** (senza personalità giuridica)

Associazione di comuni ex art. 30 Tuel

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Organo comune (assenza di personalità giuridica): **modelli gestionali**

A. Gestione dei procedimenti condivisa

Fasi delle procedure di affidamento tra i soggetti aderenti e l'organo comune;

A. Gestione dei procedimenti unica

- Programmazione
- Gestione gara
- Esecuzione del contratto

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

L'individuazione del RUP **non può essere univoca** per tutti i modelli gestionali ed organizzativi scelti dai singoli comuni.

Il ruolo del Rup e la sua individuazione deve essere **differentemente modulata** in rapporto al ruolo esercitato dalla struttura **che svolge le attività di committenza** (sia esso un comune capofila o una struttura dedicata)

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

1) soggetto che gestisce una singola gara su richiesta di uno specifico comune (ciò che è più frequente e probabile nell'ambito dei **lavori**, che sono **centralizzabili** ma più difficilmente aggregabili)

(RUP unico o condiviso)

- **l'individuazione del RUP da parte del singolo comune** dovrà sicuramente avvenire per le fasi di propria competenza: **progettazione e esecuzione del contratto**;
- lo stesso **potrà** essere designato, **in seno al modulo aggregativo per la gestione della gara** in conformità al principio normativo dell'unicità del RUP;
- **il RUP dovrà profilarsi sui sistemi dell'Autorità anche come RUP del modulo aggregativo** (centrale di committenza) per cui gestisce la procedura di gara, specificando di volta in volta per conto di quale soggetto (comune o modulo aggregativo) agisce;
- **il medesimo RUP curerà gli altri adempimenti di legge** (acquisizione Cig, comunicazioni, verifica AVCpass etc.)

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

2) soggetto che gestisce le procedure riguardanti più o tutti i Comuni aderenti all'accordo (acquisto aggregato)
(Rup Unico o condiviso)

- dovrebbe essere scelto e designato il RUP che presso l'organo comune o il comune capofila svolga **le relative funzioni per la fase della procedura di gara;**
- Nel caso in cui il modulo aggregativo prescelto sia strutturato quale **autonomo centro di imputazione**, il RUP sarà individuato, per la sola fase di gara, direttamente da quest'ultimo (centrale di committenza);
- Successivamente alla gara i RUP dei singoli comuni seguono la fase esecutiva del contratto;
- l'acquisizione del CIG è richiesto dal RUP che gestisce la fase di gara;
- I singoli RUP comunali cureranno gli altri adempimenti di legge (comunicazioni, verifica AVCpass etc.)

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

3) soggetto che gestisce la gara su richiesta di due o più comuni aggregando più interventi volti a soddisfare le esigenze di ognuno in un unico intervento, **che risulterà programmato, progettato, affidato e realizzato per loro conto**

(Rup unico)

- individuazione di un unico RUP da parte della struttura che gestisce la gara
- il RUP sarà, di regola, individuato tra i dipendenti in servizio presso la Centrale di committenza, in caso di carenza in organico, potrebbe essere assegnato alla struttura un dipendente dei comuni interessati;
- Il Rup curerà gli altri adempimenti di legge (comunicazioni, verifica AVCpass etc.)

Conclusioni

Nel caso di centrale di committenza quale **autonomo centro di imputazione** avremo i seguenti effetti:

- Fasi di programmazione, gestione gara in capo alla centrale di committenza;
- Rup unico per le varie fasi del procedimento;

Nel caso di centrale di committenza quale **organo comune** (es. Associazione comuni):

- Scelta delle fasi da affidare alla Cuc
- Rup condiviso in base alle fasi individuate

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Mercato elettronico

- i comuni, per gli acquisti di beni e servizi **di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario**, per lo svolgimento delle relative procedure devono fare ricorso al mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi del citato art. 328;
- il mercato elettronico è uno strumento per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prevedendo forme di pubblicità che non sono in linea con quanto richiesto per le procedure sopra soglia;

Mercato elettronico

DPR n. 207/2010

Art. 328. Mercato elettronico

1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, **la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.**
2. **Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito indicati.** Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione.
4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - **b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.**

Anac Determinazione n. 11, del 23 settembre 2015

Eccezioni e deroghe al mercato elettronico

- ipotesi di **non reperibilità ovvero inidoneità** dei beni o servizi rispetto alle necessità dell'ente locale, e ciò previa istruttoria e adeguata motivazione di tale evenienza nella determina a contrarre
(Corte dei conti, sez. Marche n. 169/2012/PAR);
- all'esterno dei mercati elettronici e telematici, siano reperibili **condizioni di acquisto migliorative** (Corte dei conti, sez. Toscana, n. 151/2013/PAR)
- In ogni caso dovrà essere prudentemente valutata dal Rup anche la possibilità di interpellare **tramite richieste di offerta** (RdO), invitando almeno cinque fornitori, **modifiche o integrazioni rispetto a quanto pubblicato sul catalogo**, ciò che dovrà trovare, comunque, compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrarre;

Art. 9, comma 3, legge n. 89/2014

Acquisti centralizzati

entro il 31dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, con il quale **sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie** al superamento delle quali determinate amministrazioni ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

Legge 208/2010 art. 1, comma 499 (legge stabilità)

Ha individuato quali sono i soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo della centralizzazione degli acquisti:

- a) Amministrazioni centrali e periferiche;
- b) Regioni ed enti regionali;
- c) Enti locali e loro consorzi e associazioni;**
- d) Enti servizio sanitario nazionale.

Dpcm 24.12.2016

- Il decreto ha approvato per gli anni 2016 e 2017 le categorie di beni e servizi e le relative soglie oltre le quali le stazioni appaltanti devono ricorrere alla centralizzazione degli acquisti.

Dpcm 24.12.2016

Categorie di beni e servizi	Soglie (euro)
Vigilanza armata	Euro 40.000
Facility management immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali.
Pulizia immobili	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali.
Guardiania	Euro 40.000
Manutenzione immobili e impianti	Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali.

Art. 1, commi 502-503, legge 28.12.2015 n. 208 (legge stabilità)

Acquisti di modesta entità (sotto euro 1.000,00)

Obiettivo: viene restituita l'opportuna semplificazione per gli acquisti "economali" disciplinati dai regolamenti interni delle pp.aa., ed effettuati mediante negoziazione diretta con i fornitori locali, emissione di buono d'ordine e gestione mediante cassa economale o mediante diverse procedure.

- Le stazioni appaltanti saranno libere di effettuare l'acquisto con modalità elettronica o meno per importi **al di sotto della soglia di mille euro.**
- Tale importo dovrà tenere conto del principio di non artificioso frazionamento.

	Fino a 1.000 euro	1.000 a 40.000 euro	40.000 a 209.000 euro	209.000 euro in su
Categoria generale <ul style="list-style-type: none"> • Forniture • Servizi Allegato IIA. • Servizi allegato IIB: procedura autonoma, con vincolo di utilizzo degli strumenti telematici per acquisti importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore soglia comunitaria 	<ul style="list-style-type: none"> • unioni comuni • associazione comuni • soggetto aggregatore • province 	<ul style="list-style-type: none"> • unioni comuni • associazione comuni • soggetto aggregatore • province 	<ul style="list-style-type: none"> • unioni comuni • associazione comuni • soggetto aggregatore • province 	<ul style="list-style-type: none"> • unioni comuni • associazione comuni • soggetto aggregatore • province
	Attraverso strumenti di acquisto gestiti da Consip o soggetto aggregatore.	Attraverso strumenti di acquisto gestiti da Consip o soggetto aggregatore. vincolo utilizzo: <ul style="list-style-type: none"> • MePA, • altro Mercato elettronico • Sistema telematico regionale 	Attraverso strumenti di acquisto gestiti da Consip o soggetto aggregatore.	Attraverso strumenti di acquisto gestiti da Consip o soggetto aggregatore.
	Modalità autonoma	Modalità autonoma vincolo utilizzo: <ul style="list-style-type: none"> • MePA, • altro Mercato elettronico • Sistema telematico regionale 		

	Fino a 1.000 euro	1.000 a 40.000 euro	40.000 a 209.000 euro	Da 209.000 euro
Categoria speciali	-Unioni dei comuni -Associazione comuni -Soggetto aggregatore -Province	-Unioni dei comuni -Associazione comuni -Soggetto aggregatore -Province	-Unioni dei comuni - Associazion e comuni -Soggetto aggregatore -Province	-Unioni dei comuni - Associazion e comuni -Soggetto aggregatore -Province
- En. elettrica - Gas - Carbur. rete e extra-rete - Combustibili riscald. - Telefonia fissa e mobile - Buoni pasto	Attraverso strumenti acquisto Consip o soggetto aggregatore	Attraverso strumenti acquisto Consip o soggetto aggregatore	Attraverso strumenti acquisto Consip o soggetto aggregatore	Attraverso strumenti acquisto Consip o soggetto aggregatore
	Modalità autonoma Vincoli • Consip/cent r. comm. reg.; • sistemi telematici negoziaz.; • altre centrali committ. (a); • proced. ad evid. Pubb. (a).	Modalità autonoma Vincoli • Consip/cent r. comm. reg.; • sistemi telematici negoziaz.; • altre centrali committ. (a); • proced. ad evid. Pubb. (a).		
	(a) obbligo – rispetto valori Consip e CUC region. – prezzi infer. 10% categ. telef. fissa e mobile e 3% altre categ.	(a) obbligo – rispetto valori Consip e CUC region. – prezzi infer. 10% categ. telef. fissa e mobile e 3% altre categ.		

Categ. informat	Fino a 1.000 euro	Da 1.000 a 40.000 euro	Da 40.000 a 209.000 euro	Da 209.000 euro in su
beni e servizi informatici e di connettività	<ul style="list-style-type: none"> • Consip • Altro Soggetto aggregatore/centrali di committenza regionali	<ul style="list-style-type: none"> • Consip • Altro Soggetto aggregatore/centrali di committenza regionali	<ul style="list-style-type: none"> • Consip • Altro Soggetto aggregatore/centrali di committenza regionali	<ul style="list-style-type: none"> • Consip • Altro Soggetto aggregatore/centrali di committenza regionali
	Previa autorizzazione Disciplina generale	Previa autorizzazione Disciplina generale	Previa autorizzazione Disciplina generale	Previa autorizzazione Disciplina generale
<p><i>La modalità alternativa di acquisizione (prevista qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa) può avvenire esclusivamente a seguito di autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.</i></p>				

	Fino a 1.000 euro	Da 1.000 a 40.000 euro	Da 40.000 a 209.000 euro	Da 209.000 euro in su
<p>Categoria D.L. n. 66/2014 (art. 9, comma 3) La categoria comprende</p> <p>a) vigilanza armata, b) facility management immobili, c) pulizia immobili, d) guardiania, e) manutenzione immobili e impianti</p> <p>per importi complessivi annuali superiori alla soglia comunitaria (d.P.C.M. 24 dicembre 2015).</p> <p>L'obbligo di ricorso a Consip o ad altro Soggetto aggregatore <u>scatta dal 9 agosto 2016.</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> unioni dei comuni soggetto aggregatore 	<ul style="list-style-type: none"> unioni dei comuni soggetto aggregatore 	<ul style="list-style-type: none"> unioni dei comuni soggetto aggregatore 	<ul style="list-style-type: none"> unioni dei comuni soggetto aggregatore
	<p>Modalità autonoma se:</p> <p>a) Soglie massime annuali non raggiunte; b) Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dall'iniziativa attivata; c) Iniziativa non attiva presso il Soggetto aggregatore di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi.</p> <p>NB: vincoli disciplina generale</p>	<p>Modalità autonoma se:</p> <p>a) Soglie massime annuali non raggiunte; b) Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dall'iniziativa attivata; c) Iniziativa non attiva presso il Soggetto aggregatore di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi.</p> <p>NB: vincoli disciplina generale</p>	<p>Modalità autonoma se:</p> <p>a) Soglie massime annuali non raggiunte; b) Il fornitore non ha accettato ordinativi di importi minimi previsti dall'iniziativa attivata; c) Iniziativa non attiva presso il Soggetto aggregatore di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi.</p> <p>NB: vincoli disciplina generale</p>	<p>Modalità autonoma se:</p> <p>a) ----- b) ----- c) Iniziativa non attiva presso il Soggetto aggregatore di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi.</p> <p>NB: vincoli disciplina generale</p>
<p>b) Tale ipotesi si verifica quando la Stazione Appaltante intende realizzare affidamenti per importi inferiori alle eventuali franchigie imposte dai Soggetti aggregatori per i contratti attivi e ciò non consente l'adesione alle iniziative attivate dal Soggetto Aggregatore di riferimento o da Consip.</p>				

Codice Appalti 2016

Fase della Programmazione

Adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

Acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

Nell'ambito del programma, le stazioni appaltanti individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati;

Pubblicazione sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio.

Fase di gara

- **Le stazioni appaltanti** possono procedere direttamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro.
- Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione.
- Per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro **le stazioni appaltanti** in possesso della necessaria qualificazione procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.

Fase di gara

- In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono:
 - a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
 - o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice;
- Nel caso di comuni non capoluogo:
 - ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

Qualificazione delle stazioni appaltanti

- E' istituito Presso l'ANAC un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.
- La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco.

Requisiti

I requisiti sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

- requisiti di base, quali:
 - a) strutture organizzative stabili;
 - b) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività;
 - c) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
 - d) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità;

- requisiti premianti, quali:
 - a) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
 - b) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara;
 - c) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
 - d) livello di soccombenza nel contenzioso;
 - e) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

Conclusione